

COMUNICATO Protocollo n: 965 del 21 marzo 2017	NUMERO: 108 ANNO SPORTIVO: 2016/2017
PROPONENTE Settore Giustizia	
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	
Organi Centrali e Periferici	
OGGETTO	
Gara HCU Catania – H. Cernusco Campionato Serie A1 Femminile	
ABSTRACT	
Provvedimento GSN – gara HCU Catania – H. Cernusco del 19/03/2017	
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
Ufficio Giustizia novelli@federhockey.it 0683751104	
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

In merito alla gara di A1 Femminile tra **HCU CATANIA – HOCKEY CERNUSCO**, che avrebbe dovuto disputarsi in data 19.03.17, alle ore 12.30, presso il campo comunale di Valverde, il GSN osserva e dispone quanto segue.

VISTO il referto redatto in pari data dagli arbitri Danilo Inserra ed Emanuele Genovese, che hanno riscontrato gravi irregolarità nel campo di gioco, quali avvallamenti e depressioni dovute a cedimenti del suolo su cui è posto il campo medesimo, tali da mettere in serio pericolo la sicurezza delle atlete che avrebbero dovuto disputare la partita;

VISTO che gli stessi arbitri, a seguito di sopralluogo, in presenza anche dei capitani delle due squadre, hanno ritenuto le gravi irregolarità rilevate come oggettivamente impeditive del regolare svolgimento dell'incontro, situazione peraltro naturalmente protrattasi anche oltre il termine di tolleranza di inizio gara, senza che si sia proceduto ad un'immediata risoluzione;

ATTESO che, nessuna disposizione del SAN è intervenuta ai sensi della norma di cui all'art.39 Regolamento Gare e Campionati, né il sodalizio ospitante ha dato prova di aver tempestivamente notificato e documentato l'indisponibilità del campo rilevata dagli arbitri, anche per dar modo al SAN di ricercare delle soluzioni alternative e di conseguenza al sodalizio ospitato di non procedere all'organizzazione del viaggio con conseguente acquisto dei biglietti d'aereo;

POSTO che, sia ai sensi della norma di cui all'art.39 Regolamento Gare e Campionati, sia della norma di cui all'art.76 Regolamento di Giustizia, è onere del sodalizio ospitante far sì che si possa disputare regolarmente l'incontro sul campo precedentemente indicato e che il mancato assolvimento di tale onere, senza adeguata e comprovata giustificazione, comporta l'applicazione delle sanzioni ivi previste;


RILEVATO che, pur essendo prevista la sanzione dell'ammenda dall'art.76 del RdG, la circolare n.3 ammende della stagione 2016/2017 non prevede specificamente alcuna determinazione in ordine all'ammenda da comminare in relazione al fatto per cui si procede, per cui risulta impossibile a questo Giudice individuare correttamente la sanzione pecuniaria prevista. Viceversa l'indennizzo da versare in favore del sodalizio ospitato risulta determinabile attraverso i parametri previsti dalla stessa circolare ammende, tenendo conto della tariffa intera più bassa a persona del viaggio a/r in aereo da Milano a Catania (reperita su siti internet specializzati e pari ad Euro 54,00) e moltiplicata per 13.

P Q M

Sanziona, ai sensi dell'art.76 RdG, per i fatti di cui in premessa, il sodalizio HCU Catania con la perdita della gara per 0 - 2 e la penalizzazione di due punti in classifica, applicando la sanzione accessoria dell'indennizzo da versarsi in favore del sodalizio Hockey Cernusco, nella somma di Euro 702,00 determinata come in motivazione.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Roberto Catucci



Per la pubblicazione
Roma, 21 marzo 2017

Il Segretario Generale
Francesca Vici

